

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06/03/2020) 25-03-2020, n. 10645

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico - Presidente -

Dott. MANTOVANO Alfredo - Consigliere -

Dott. BORSELLINO Maria D. - Consigliere -

Dott. PACILLI Giuseppina - rel. Consigliere -

Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato in (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Catania il primo marzo 2019;

Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

Udita nella pubblica udienza del 6.3.2020 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;

Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Dr. Gaeta Pietro, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del primo marzo 2019 la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della sentenza emessa il 10 dicembre 2012 dal Tribunale della stessa città, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 474 c.p. (capo A) della rubrica, perchè estinto per intervenuta prescrizione, e ha determinato la pena per il residuo reato di ricettazione (capo B) in mesi sei di reclusione ed Euro 300 di multa. Ha confermato nel resto la pronuncia impugnata.

Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:

1) erronea applicazione della legge in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ad elementi non indicati dalla norma;

2) erronea applicazione della legge in ordine all'art. 648 c.p., avendo la Corte di merito richiamato una sola massima giurisprudenziale, secondo la quale l'agente risponde del reato, se non fornisce indicazioni sulle modalità di ricezione della merce;

3) omessa motivazione in relazione alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4.

All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato.

La L. n. 689 del 1981, art. 58 conferisce al giudice un potere discrezionale di concedere o meno le sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 della citata Legge, disponendo che "il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato. Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato".

Nel caso in esame, il Collegio di merito ha ritenuto che la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria non fosse accoglibile, "in considerazione dell'ammontare della pena inflitta e del numero e della tipologia della merce contraffatta detenuta".

Così argomentando, e, dunque, valorizzando anche il numero e la tipologia della merce detenuta, la Corte d'appello ha fatto riferimento alla gravità del fatto, che è uno degli elementi indicati dall'art. 133 c.p., e, pertanto, contrariamente a quanto censurato dal ricorrente, ha applicato i criteri indicati dalla L. n. 689 del 1981, art. 58.

1.2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha affermato che l'imputato era stato trovato nella piena disponibilità di plurimi beni riportanti marchi contraffatti ed aveva consapevolezza della provenienza illecita di essi, anche tenuto conto della circostanza che egli non è stato in grado di produrre alcuna documentazione relativa alla legittima provenienza dei beni in sequestro.

Siffatte argomentazioni sono in linea con il consolidato orientamento di questa Corte Suprema, a parere della quale (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Rv. 248265), ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.

1.3 Il terzo motivo difetta di specificità, atteso che la Corte di merito ha motivato in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, avendo rimarcato che, "tenuto conto della tipologia dei beni ricettati e del corrispondente valore economico, il danno non può ritenersi un danno patrimoniale di speciale tenuità".

Trattasi di valutazione che, in quanto corretta e logica, si sottrae a rilievi censori.

Giova ricordare che questa Corte (Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Rv. 271695) ha già avuto modo di affermare che l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 4, presuppone che il pregiudizio

causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa.

2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè - tenuto conto dei profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità del ricorso (Corte Cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila a favore della Cassa delle ammende.

Sentenza con motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2020